


Scrittura privata



Tra: Comune di Fondi con sede in Fondi (LT), P.zza Municipio, p.i. 01061770598, in persona del Dirigente del I° Settore dott.ssa Tommasina BIONDINO nata a Minturno, il 11/07/1964;

E: Arch. Pasquale SCALINGI nato a Sperlonga il 02/01/1950, con Studio in Fondi, in Via Lucrezio Caro, n. 3, c.f.: ~~SEC~~ PQL 50A02 I892G;

Premesso

1) che l'Arch. Pasquale SCALINGI ha svolto attività professionale di architetto a favore del Comune di Fondi (segnatamente progettazione dell'impianto sportivo in variante al P.R.G. da realizzarsi in Fondi, Via Mola di Santa Maria);

2) che in ragione di detto incarico professionale con il Decreto Ingiuntivo n. 101/10, emesso in data 25/02/2010 dal Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, è stato ingiunto al Comune di Fondi, di pagare presso il domicilio eletto in favore dell'Arch. Pasquale SCALINGI:

a) la somma di € 103.870,34 comprensiva di I.V.A. e C.N.P.A.I.A. come per legge, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 18/12/2009 fino all'effettivo saldo;

b) la somma di € 258,00 per spese, € 400,00 per diritti, ed € 600,00 per onorari, oltre C.A. ed I.V.A.;

3) che il predetto D.I.:

a) è stato notificato in data 20/04/2010, e non è stato opposto nei termini, per cui è passato in giudicato;

b) è stato munito di formula esecutiva in data 02/07/2010;

c) è stato nuovamente notificato con la formula esecutiva al Comune di Fondi in data 13/07/2010;

4) che a seguito del suddetto decreto ingiuntivo l'Arch. Pasquale SCALINGI proponeva ricorso d'ottemperanza innanzi al T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina (ricorso R.R. n. 458/2011);

5) che con sentenza n. 707/2011, depositata in data 16/09/2011, il T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina, accoglieva il suddetto ricorso, disponendo quanto segue:

"a) assegna al Comune di Fondi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente, per il compimento degli incombeni occorrenti alla integrale esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe; in caso di inutile decorso del termine, il comune di Fondi è condannato al pagamento al ricorrente dell'ulteriore somma di euro duecento;

b) dispone che, in caso di violazione del termine di ottemperanza, all'esecuzione, ivi compresa la condanna di cui al precedente punto a), provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad actus, un funzionario

dell'Ufficio Territoriale del Governo di Latina che sarà nominato dal Prefetto di Latina su sollecitazione di parte ricorrente;

c) pone a carico del comune di Fondi il compenso del commissario che fissa sin d'ora in euro ottocento, salvo conguaglio; la liquidazione del conguaglio avrà luogo su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull'attività svolta e sulle spese eventualmente sostenute;

d) condanna il comune di Fondi al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro millecinquecento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.”;

6) che le parti, a seguito di approfondita disamina della questione, hanno deciso di transigere e porre fine alla summenzionata vertenza giudiziaria;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Accettazione/conferma delle premesse.

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

Art. 2 – Transazione.

2.1. A saldo, stralcio e transazione di ogni diritto e ragione:

a) Il Comune di Fondi si obbliga a corrispondere all'Arch. Pasquale SCALINGI a titolo di compenso per l'attività professionale di progettazione di cui in premessa, la effettiva somma complessiva di Euro 90.000,00 (novantamila/00).

Detta somma, da intendersi Iva inclusa, sarà corrisposta con le seguenti modalità:

- Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) entro e non oltre 15/09/2012;
- Euro 40.000,00 (quarantamila/00) entro e non oltre il 20/07/2013;

b) l'Arch. Pasquale SCALINGI dichiara:

- di rinunciare agli interessi legali maturati dal 18/12/2009, che ad oggi ammontano complessivamente ad Euro 7.768,93 (settemilasettecentosessantotto/93);
- di rinunciare alle spese di giudizio liquidate nel D.I. e nella sentenza del T.A.R.;

- di rinunciare alla somma di Euro 200,00 (duecento/00) indicata in sentenza e maturata per effetto dell'ulteriore inerzia del Comune di Fondi;

- di accollarsi il compenso liquidato in sentenza in favore del Commissario ad Acta pari ad Euro 800,00 (ottocento/00);

- di accollarsi le spese, diritti ed onorari dei propri legali.

2.2 Con l'effettiva corresponsione dei predetti pagamenti secondo le modalità sopra indicate sub 2.1., l'Arch. Pasquale SCALINGI sarà da intendersi integralmente soddisfatto e tacitato di ogni e qualsivoglia propria ragione e pretesa connessa al predetto pagamento.

2.3. In ipotesi di inadempimento da parte del Comune di Fondi alle previsioni di pagamento di cui sopra sub 2.1. lett. a), l'Arch. Pasquale SCALINGI sarà immediatamente libero di agire per l'intero credito dal medesimo vantato.

Art. 3 - Termini essenziali e perentori.

3.1 Tutti i termini indicati nella presente scrittura sono essenziali e perentori nell'interesse dell'Arch. Pasquale SCALINGI.

Art. 4 - Spese di registrazione.

4.1. Le spese di registrazione della presente scrittura, nonché ogni spesa occorrente, sono a totale ed esclusivo carico del Comune di Fondi.

Art. 5 - Dati personali.

5.1. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col presente contratto.

Art. 6 - Pattuizioni essenziali.

6.1. Tutte le pattuizioni della presente scrittura sono essenziali nell'interesse dell'Arch. Pasquale SCALINGI.

Art. 7 - Dichiarazione delle parti di aver concordato ogni clausola del presente contratto.

7.1. Le parti dichiarano di aver concordato, a seguito di trattativa, ogni clausola della presente scrittura.

Il presente atto, letto dalle parti, viene dichiarato conforme alle loro volontà e pertanto approvato, confermato e sottoscritto in data e luogo come segue, anche dai legali dell'Arch. Pasquale SCALINGI per rinuncia alla solidarietà ai sensi ed effetti dell'art. 68 L.P..

Fondi, il 20 luglio 2012

Dott.ssa Tommasina BIONDINI n.q.

Avv. Jessica QUATRALE

Arch. Pasquale SCALINGI

Avv. Alfredo ZAZA d'AULISIO

Per espressa accettazione ad ogni effetto di legge di quanto sopra pattuito: sub Art. 1 (accettazione e conferma delle premesse); sub Art. 2 (accordi transattivi - somma da adempiere - modalità di pagamento - rinunce - eventuale inadempimento); sub Art. 3 (termini essenziali e perentori); sub art. 4 (registrazione); sub Art. 6 (pattuizioni essenziali); sub Art. 7 (dichiarazione delle parti di aver concordato ogni clausola del presente contratto).

Fondi, il 20 luglio 2012

Dott.ssa Tommasina BIONDINI n.q.

Arch. Pasquale SCALINGI

RIF. N. 31 DEL 20-07-2012

09 AGO. 2012

Registrazione a Fondo di
n. 3486 s. 3 AN. PRIVATI
di comune di FONDI
Escl. Euro 168.000

IL RESPONSABILE
Alpa Magliari